

Newsletter Legale

N° 3 del mese di Luglio 2025

Indice:

3.1 Nuovo AEC commercio 2025 e contratto a tempo determinato

3.2 Nuovo AEC commercio 2025 e variazioni unilaterali

3.3 Nuovo AEC commercio 2025 e provvigioni sulle vendite online

3.1 Nuovo AEC commercio 2025 e contratto a tempo determinato

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è entrato in vigore il 1° luglio 2025.

Una delle principali novità dell'AEC commercio 2025 riguarda la nuova disciplina del contratto di agenzia a tempo determinato.

In particolare, rispetto alla precedente disciplina del contratto a tempo determinato prevista dall'AEC commercio del 16 febbraio 2009, nel nuovo AEC commercio 2025 sono state introdotte le seguenti novità:

- il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato non più di 2 volte consecutivamente, previo consenso dell'agente espresso in forma scritta;
- ove il termine non risulti per iscritto, il rapporto di agenzia si considera a tempo indeterminato;
- l'indennità di fine rapporto dovrà essere calcolata sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte all'agente nel corso della complessiva durata del rapporto.

3.2 Nuovo AEC commercio 2025 e variazioni unilaterali

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è entrato in vigore il 1° luglio 2025.

Tra le novità dell'AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina delle variazioni unilaterali degli elementi essenziali del contratto di agenzia, che sono la zona, i prodotti, i clienti e la misura delle provvigioni.

In particolare, rispetto alla precedente disciplina delle variazioni unilaterali prevista dall'AEC commercio del 16 febbraio 2009, nel nuovo AEC commercio 2025 sono state introdotte le novità qui di seguito indicate.

Sono state modificate le soglie delle variazioni di “media entità” e di quelle di “sensibile entità”, essendo stata abbassata dal 20% al 15% la soglia delle variazioni unilaterali di “sensibile entità”.

In pratica, a partire dal 1° luglio 2025, si considereranno di:

- “lieve entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione tra 0 e il 5% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- “media entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione tra il 5% e il 15% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- “sensibile entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione superiore al 15% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Nei casi di variazioni di lieve entità la preponente è tenuta comunque ad inviare all'agente una preventiva comunicazione scritta.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” la preponente deve inserire nella comunicazione scritta da inviare all'agente l'entità economica della modifica che intende adottare.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” qualora l'agente (sia plurimandatario, sia monomandatario) comunichi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della preponente, di non accettare la variazione, la comunicazione della preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia su iniziativa della stessa preponente.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” l'agente monomandatario ha anche l'ulteriore possibilità di accettare la variazione unilaterale di “media entità” o di “sensibile entità” continuando però ad operare come agente plurimandatario.

3.3 Nuovo AEC commercio 2025 e provvigioni sulle vendite online

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è entrato in vigore il 1° luglio 2025.

Rispetto al precedente AEC commercio sottoscritto il 16 febbraio 2009, una delle principali novità dell'AEC commercio 2025 consiste nel riconoscimento del diritto alla provvigione anche sulle vendite online.

In particolare, nel nuovo AEC commercio 2025 è stabilito che:

- è promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale (v. art. 1, lettera c dell'AEC commercio 2025);
- la preponente riporterà negli estratti conto le vendite di prodotti o servizi anche a privati consumatori realizzate nella zona assegnata in esclusiva attraverso il canale del commercio elettronico aziendale (v. art. 5 dell'AEC commercio 2025);
- la preponente riconoscerà all'agente il diritto alle provvigioni maturate sulle vendite, di beni e/o di servizi, eseguite direttamente anche a privati consumatori nella zona data in esclusiva all'agente attraverso il canale aziendale del commercio elettronico (v. art. 5 dell'AEC commercio 2025).

In buona sostanza, secondo il nuovo AEC commercio 2025 nel caso in cui il contratto di agenzia prevede in favore dell'agente l'esclusiva di zona, tale agente avrà diritto alle provvigioni anche sulle vendite online effettuate dalla preponente, tramite il suo sito e-commerce, ai consumatori.